



Decreto Dirigenziale n. 66 del 24/05/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA DELLA CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO AEREO CON LINEA ELETTRICA A 150KV DEI CORSI D'ACQUA DEMANIALI DENOMINATI REGI LAGNI E FOSSI SENZA DENOMINAZIONE IN COMUNE DI MARCIANISE (CE), DI CUI AL DECRETO N. 5/2005. DITTA: SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE in attuazione dell'art. 86 del Dlgs 112/98 e del DPCM 12/10/2000, a partire dal 01.01.2002 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania.
- CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20.10.2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.
- CHE con legge regionale n°24 del 29/12/2005 all'art.4 è disposto che al Dirigente di Settore compete l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato.
- CHE Con atto di concessione del 7 agosto 1991 e successiva convenzione attuativa del 24 settembre 1991, Ferrovie dello Stato ha trasferito alla società T.A.V. s.p.a. la progettazione, la costruzione e lo sfruttamento economico del sistema Alta Velocità Milano-Napoli e Torino-Venezia, prevedendo, inoltre, che all'adempimento delle prestazioni la società concessionaria provvedesse "avvalendosi di *general contractor* che dovranno essere interamente garantiti da uno dei principali gruppi industriali italiani" e che i rapporti tra la T.A.V. s.p.a. e i *general contractor* fossero regolati da apposite convenzioni;
- CHE a seguito della Convenzione stipulata da T.A.V. s.p.a. , Consorzio IRICAV UNO ed I.R.I. in data 15/10/1991 e dei relativi atti integrativi, il Consorzio IRICAV Uno divenne affidatario della progettazione e della realizzazione della tratta ferroviaria di alta velocità Roma – Napoli;
- CHE in virtù delle convenzioni sopracitate il Consorzio IRICAV UNO ha agito da mandatario con rappresentanza di T.A.V. s.p.a. (general contractor);
- CHE a far data dallo 01/07/2001 i diritti e le obbligazioni previsti dalla Convenzione stipulata in data 24/09/91 tra Ente Ferrovie dello Stato e T.A.V. s.p.a., a seguito della scissione dell'Ente Ferrovie dello Stato, sono stati assunti in capo a Gruppo Ferrovie dello Stato (F.S.) ed in particolare alla soc. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (R.F.I. s.p.a.) ;
- CHE l'approvazione della progettazione avvenne in sede di Conferenza dei Servizi con verbale conclusivo redatto in data 23/12/1992 e con supplemento di verbale redatto in data 28/12/1993, entrambi acquisiti al protocollo di questo Settore in data 02/05/2011 con n. 0343004;
- CHE al Consorzio IRICAV UNO s.p.a., p.I.V.A. 04143541003, con sede legale in via Salaria 1039 – 00138 ROMA, in veste di mandatario con rappresentanza, è stata rilasciata la Concessione ed Autorizzazione per l'attraversamento con linea elettrica a 150 kV dei corsi d'acqua demaniali denominati Regi Lagni e Fossi senza denominazione nel Comune di Marcianise (CE);
- CHE la Concessione di cui sopra fu formalizzata con decreto n. 5 del 10/02/2005
- CHE in data 27/12/2010 è stata attuata la fusione per incorporazione della Soc. "Treno Alta Velocità – T.A.V. s.p.a." nella "Rete Ferroviaria italiana – Società per Azioni" la quale subentra pertanto in tutti i diritti mobiliari ed immobiliari, concessioni, decreti, atti, contratti etc.

CONSIDERATO:

- CHE si rende necessaria voltura del decreto n. 5 del 10/02/2005 in capo a Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., p.I.V.A. 01008081000 , con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 – Roma;
- CHE per la concessione di cui in parola, la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. non è tenuta al pagamento di canone di concessione ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 1447/1912 e del parere reso dalla Avvocatura Regionale nel merito in data 07/07/2006 prot. 0588658 (PP 131/15 – 08/2006) ;
- CHE la Concessione è disciplinata dalle condizioni stabilite dal R.D. 13/02/1933 n. 215 art. 100 e della circolare n°3 del 12/03/1937 del Provveditorato Generale Ministero delle Finanze, la quale stabilisce che le concessioni e le autorizzazioni di beni demaniali sono a tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore ad anni 19 (diciannove), salvo rinnovo;

VISTA la legge 20.03.1865 n. 2248 alleg. F sui LL.PP.;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTO il R.D. 08.05.1904 n. 368;

VISTO il R.D. 09.12.1937 n. 2669;

VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775;

VISTI i DD.P.R. n. 8 e II del 15.01.1972;

VISTO l'art. 89 D.P.R. 24.07.1997 n.616;

VISTO L.R. 27.10.1978 n.47;

VISTO il Dl.gs.112/98 art.86;

VISTA la Circolare n.5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane;

VISTA la Delibera di G.R. n.3466 del 03.06.2000;

VISTA la Delibera di G.R. n.5154 del 20.10.2000;

VISTA la Delibera di G.R. n.5784 del 28.11.2000;

VISTO la L.R. 29/12/2005 n. 24;

VISTO il D.G.R. n. 1147/2005;

VISTO il Decreto di Delega n.172 del 05.07.2005;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 Unità Operativa 01 (Opere idrauliche e Demanio Idrico) nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti in precedenza richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

D E C R E T A

- Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente riportato.
- Di volturare la "Concessione ed Autorizzazione per l'attraversamento con linea elettrica a 150 kV dei corsi d'acqua demaniali denominati Regi Lagni e Fossi senza denominazione nel Comune di Marcanise (CE)" rilasciata con decreto n. 5 del 10/02/2005 alla Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., p.I.V.A. 01008081000 , con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 – Roma.
- Che la scadenza della Concessione rimane stabilita in 19 anni a far data dal decreto originario da volturare e quindi risulta fissata al 10 febbraio 2024.

La Concessione e l'autorizzazione di cui ai punti che precedono sono rilasciate alle seguenti condizioni:

Articolo 1°

La Concessione è disciplinata dalle condizioni stabilite nella circolare n° 3 del 12/03/1937 del Provveditorato Generale Ministero delle Finanze e dalla Legge Regionale n°24 del 29/12/2005.

Articolo 2°

La presente Concessione non esonera il Concessionario dall'esecuzione di tutte le verifiche tecniche e le valutazioni di sicurezza nonché dall'acquisizione delle autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie.

Articolo 3°

La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del concessionario.

Articolo 4°

La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Genio Civile di Caserta, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati; con il provvedimento di revoca potrà anche essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario;

Articolo 5°

La ditta concessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti e regolamenti, comprese quelle contenute nel T.U. dell' 11/12/1933 n° 1775, R.D. del 15/07/1904 n°523 e del R.D. 08/05/1904 n°368.

Articolo 6°

E' fatto obbligo al concessionario di consentire, a semplice richiesta, l'ispezione dell'area da parte dei funzionari del Genio Civile e degli altri Enti o Amministrazione competenti in materia di opere idrauliche e assetto del territorio, nonché agli organi dello Stato;

Articolo 7°

Il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere in attraversamento ed a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti e nei termini per cui sono state autorizzate;

Articolo 8°

Il Concessionario è responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero derivare, direttamente o indirettamente dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della pubblica Amministrazione, ed è tenuto ad indennizzare in proprio;

Articolo 9°

La presente concessione viene rilasciata salvo i diritti demaniali e dei terzi;

Articolo 10°

Il Concessionario godrà della concessione demaniale a titolo gratuito fermo restando il diritto del concedente di modifica in caso di mutamento del quadro normativo.

Articolo 11°

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche parzialmente ed in qualunque momento, la concessione qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, ragioni di pubblica utilità ed in ogni caso quando si presentano ragioni di pubblico interesse. In caso di revoca il concessionario riceverà un preavviso almeno 15 (quindici) giorni prima

della emissione del provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni senza che lo stesso possa pretendere danni o restituzioni sia pure parziali del corrispettivo, sia pure che la concessione duri fino alla prevista scadenza, sia che si risolva prima di tale data. Con il provvedimento di revoca potrà anche essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del titolare.

Articolo 12°

La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato e per decadenza, morosità, uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 10 quando vengono a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione. E' possibile il rinnovo della concessione, se non vi ostino ragioni di pubblico interesse a condizione che il concessionario produca, almeno un anno prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania – Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

Articolo 13°

A fine concessione il Concessionario è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di un apposito progetto che dovrà ottenere l'autorizzazione di questo Settore; nelle more il concessionario rimane responsabile della manutenzione dell'opera e di tutti gli obblighi da essa derivanti.

Articolo 14°

Fanno parte integrante della presente concessione i seguenti elaborati presentati a corredo della istanza in che per espresso patto non si allegano;

Articolo 15°

E' fatto obbligo al concessionario di registrare, a propria cura e spese, il presente Decreto presso l'Ufficio delle Entrate, competente per territorio, e di trasmettere, successivamente, al Settore del Genio Civile di Caserta, un originale, bollato e con l'attestazione di registrazione avvenuta.

Articolo 16°

Il presente Decreto dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti e Funzionari dello Stato e della Regione Campania.

Il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, è inviato:

- Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B. U. R. C;
- Agenzia del Demanio Filiale di Napoli per opportuna conoscenza.
- All'A. G. C. Lavori Pubblici della Regione Campania per opportuna conoscenza.
- Al Comune di Marcianise (CE) per opportuna conoscenza.

Il Dirigente Delegato
Ing. Nicola Di Benedetto